




Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

ALLEGATO V

Norme tecniche di attuazione

Distretto delle Alpi Orientali



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 1 – OGGETTO, CONTENUTI E FINALITÀ DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI

1. Il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA), nel seguito “Piano”, è redatto, adottato e approvato quale stralcio del piano di bacino a scala distrettuale e interessa il territorio della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel seguito “Regioni”, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e nel rispetto del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo e normativo che:

- individua e perimetra le aree a pericolosità idraulica, le zone di attenzione, le aree fluviali, le aree a rischio, pianificando e programmando le azioni e le norme d’uso sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato;
- coordina la disciplina prevista dagli altri strumenti della pianificazione di bacino presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali.

3. Il Piano persegue finalità prioritarie di incolumità e di riduzione delle conseguenze negative da fenomeni di pericolosità idraulica ed esercita la propria funzione per tutti gli ambiti territoriali che potrebbero essere affetti da fenomeni alluvionali anche con trasporto solido.

4. Per il perseguimento delle finalità del Piano l’Autorità di bacino distrettuale può emanare direttive che individuano criteri e indirizzi per:

- a. la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e delle aree a rischio;
- b. la progettazione e l’attuazione di interventi di difesa per i dissesti idraulici;
- c. l’attuazione delle norme e dei contenuti del Piano.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti norme si intende per:

- **“vulnerabilità”** propensione di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività economiche) a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento di certa intensità;
- **“pericolosità”** probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un certo periodo di tempo e in una data area;

- **“rischio”** probabilità che un fenomeno naturale o indotto dall’attività dell’uomo possa causare effetti dannosi sulla popolazione, gli insediamenti abitativi e produttivi, le infrastrutture o altri beni in un certo periodo di tempo e in una data area;
- **“mitigazione”** intervento o insieme di interventi, strutturali o non strutturali, diretti a ridurre la probabilità di conseguenze negative derivanti da eventi di dissesto idraulico;
- **“area fluviale”** l’area del corso d’acqua morfologicamente riconoscibile o all’interno della quale possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che la caratterizza anche in relazione alla piena di riferimento, nonché l’area delimitata dagli argini di qualsiasi categoria anche se non classificati e/o in attesa di classifica o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali.

ARTICOLO 3 – ELABORATI DEL PIANO

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- a. *relazione generale* che definisce il sistema delle conoscenze dei bacini e le metodologie di classificazione utilizzate, illustra i criteri applicativi per la definizione della pericolosità e del rischio idraulico, espone le analisi effettuate, riporta il quadro delle azioni e delle misure strutturali e non strutturali di difesa con l’indicazione dei relativi costi determinati anche in via parametrica;
- b. *cartografia* che rappresenta le aree a pericolosità idraulica, le zone di attenzione, le aree fluviali, le aree a rischio, le altezze idriche;
- c. *normativa di attuazione* che contiene la disciplina da osservare nelle aree a pericolosità idraulica, nelle zone di attenzione, nelle aree fluviali, nelle aree non mappate allo stato delle conoscenze.

ARTICOLO 4 – CLASSI DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO

1. Il Piano classifica il territorio esterno alle aree fluviali in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché in funzione delle aree e degli elementi a rischio, nelle seguenti classi:

- P3 (pericolosità elevata)
- P2 (pericolosità media)
- P1 (pericolosità moderata)
- R4 (rischio molto elevato)
- R3 (rischio elevato)
- R2 (rischio medio)
- R1 (rischio moderato)

ARTICOLO 5 – USO DEL TERRITORIO E CLASSI DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO

1. Le classi di pericolosità e di rischio costituiscono condizioni di riferimento per le attività di trasformazione e uso del territorio.
2. Le classi di rischio costituiscono altresì riferimento per la programmazione degli interventi di mitigazione strutturali o non strutturali e per i piani di emergenza di protezione civile.
3. Le limitazioni e i vincoli posti dal Piano rispondono all'interesse generale di tutela degli ambiti territoriali considerati e di riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.

ARTICOLO 6 – AGGIORNAMENTI DEL PIANO

1. Le previsioni del Piano possono essere oggetto di aggiornamento a fronte di:

- A. errori materiali;
- B. interventi di mitigazione;
- C. nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio;
- D. nuove situazioni di dissesto.

2. Nel caso di cui alla lettera **A)** il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, acquisito il parere della Conferenza Operativa, provvede con proprio decreto all'aggiornamento di Piano. Il decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente assicura sul territorio adeguate forme di pubblicità.

3. Nel caso di cui alla lettera **B)**:

B1) le Regioni, a fronte di interventi da realizzare non compresi nell'allegato III del Piano e ai fini dell'acquisizione di un parere preventivo, presentano all'Autorità di bacino la documentazione di progetto e la valutazione delle nuove condizioni di pericolosità condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punto 1.1**);

- il Segretario Generale dell'Autorità di bacino convoca la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere preventivo sull'aggiornamento di Piano;

- ultimati i lavori il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, acquisito il certificato di collaudo/regolare esecuzione e verificata l'effettiva corrispondenza delle opere eseguite alle indicazioni contenute nel parere espresso dalla Conferenza Operativa, provvede secondo le modalità di cui al punto **B2)**;

B2) il soggetto proponente, a fronte di interventi già realizzati, presenta all'Autorità di bacino una proposta di aggiornamento del Piano corredata dalla documentazione di collaudo/regolare

esecuzione e dalla valutazione delle nuove condizioni di pericolosità condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punto 1.1**);

- il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, acquisito il parere della Conferenza Operativa e l'intesa della Regione territorialmente interessata, provvede all'emanazione del decreto di aggiornamento del Piano che viene trasmesso al Comune territorialmente interessato per l'affissione all'albo pretorio e per la raccolta delle osservazioni dei portatori di interesse che devono pervenire nel termine di 30 giorni. Le osservazioni pervenute, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, vengono trasmesse all'Autorità di bacino a cura dell'amministrazione comunale nei successivi 15 giorni;

- il decreto di aggiornamento del Piano ha efficacia dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente assicura sul proprio territorio adeguate forme di pubblicità.

4. Nei casi di cui alla lettera C):

- il soggetto proponente presenta all'Autorità di bacino una proposta di aggiornamento del Piano corredata dalla documentazione di supporto e dalla valutazione delle nuove condizioni di pericolosità condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punto 1.1**);

- il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, acquisito il parere della Conferenza Operativa e l'intesa della Regione territorialmente interessata, provvede all'emanazione del decreto di aggiornamento del Piano che viene trasmesso al Comune territorialmente interessato per l'affissione all'albo pretorio e per la raccolta delle osservazioni dei portatori di interesse che devono pervenire nel termine di 30 giorni. Le osservazioni pervenute, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, vengono trasmesse all'Autorità di bacino a cura dell'amministrazione comunale nei successivi 15 giorni;

- il decreto di aggiornamento del Piano ha efficacia dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente assicura sul proprio territorio adeguate forme di pubblicità.

5. Nei casi di cui alle lettere B) C), qualora in esito alle osservazioni pervenute il decreto di aggiornamento si renda suscettibile di variazioni, il Segretario Generale dell'Autorità di bacino ne sospende la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale e convoca la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere e dell'intesa della Regione territorialmente interessata.

6. Nel caso di cui alla lettera D) il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, ove ritenga ne sussista la necessità, adotta con decreto immediatamente efficace le nuove ipotesi di perimetrazione individuandole come zone di attenzione ai sensi dell'articolo 9. Il decreto è trasmesso al Comune territorialmente interessato, agli organi di Protezione civile, alla Regione competente e al Ministero della Transizione Ecologica che lo porta a conoscenza della Conferenza Istituzionale Permanente nella prima seduta utile.

7. Le Regioni possono proporre modifiche agli interventi previsti nell'Allegato III del Piano. Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, valutata la coerenza della proposta rispetto alle modalità

operative illustrate nell'Allegato II del Piano, convoca la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere e provvede all'emanazione del decreto di aggiornamento dell'elenco degli interventi. Il decreto è trasmesso al Comune territorialmente interessato, agli organi di Protezione civile, alle Regioni competenti e al Ministero della Transizione Ecologica che lo porta a conoscenza della Conferenza Istituzionale Permanente nella prima seduta utile.

8. La valutazione delle nuove condizioni di pericolosità conseguente agli interventi di mitigazione comunicati dalle Regioni e già realizzati alla data di adozione del Piano, nonché alla realizzazione degli interventi di cui all'Allegato III del Piano, viene effettuata direttamente dall'Autorità di bacino, acquisito il certificato di collaudo/regolare esecuzione, secondo le modalità di cui al punto **B2**).

9. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa di cui ai commi 3, 4, 5, l'Autorità di bacino e le Regioni definiscono specifiche modalità operative per garantire il tempestivo scambio di informazioni in fase istruttoria.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI COMUNI

1. Le previsioni contenute nei piani di assetto e uso del territorio si conformano alle disposizioni del presente Piano.

2. I Comuni territorialmente interessati attestano nel rilascio del certificato di destinazione urbanistica le eventuali classi di pericolosità e di rischio presenti.

3. Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia devono essere tali da:

a. migliorare o mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;

b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata, nonché a valle o a monte della stessa;

c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, laddove possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;

d. non pregiudicare la realizzazione o il completamento degli interventi di cui all'Allegato III del Piano.

4. L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica secondo quanto disposto dagli articoli 9, 10, 11, 12 lett. e), 13, 14.

5. I piani di emergenza di protezione civile devono tener conto delle aree classificate dal Piano ai fini dell'eventuale aggiornamento e dell'individuazione di specifiche procedure finalizzate alla gestione del rischio.

6. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.

ARTICOLO 8 – PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN ASSENZA DI MAPPATURA

1. Le amministrazioni competenti alla redazione degli strumenti urbanistici e delle varianti verificano le condizioni di pericolosità idraulica del territorio per le aree non mappate dal Piano che siano:

a. soggette a dissesto idraulico per effetto di studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, dai consorzi di bonifica o per effetto di specifiche previsioni urbanistiche;

b. affette da documentato allagamento da corso d'acqua o costiero anche in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche.

2. Gli esiti della verifica, corredati dalla documentazione di supporto, vengono prontamente trasmessi all'Autorità di bacino ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6 comma 6. La valutazione delle condizioni di pericolosità e del rischio viene operata d'ufficio dall'Autorità di bacino che provvede entro 90 giorni dalla notifica del decreto al Comune territorialmente interessato alla classificazione dell'area e alla trasmissione del decreto di aggiornamento del Piano alla Gazzetta Ufficiale.

3. Il decreto di aggiornamento del Piano ha efficacia dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente assicura sul proprio territorio adeguate forme di pubblicità.

ARTICOLO 9 – ZONE DI ATTENZIONE IDRAULICA

1. Sono definite zone di attenzione le porzioni di territorio individuate in cartografia con apposito tematismo ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto e a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità.

2. Le amministrazioni competenti alla redazione degli strumenti urbanistici e delle varianti subordinano le previsioni all'interno delle zone di attenzione all'avvenuto aggiornamento del Piano secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

3. Fino all'avvenuto aggiornamento del Piano possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3B e P3A secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui all'articolo 12, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punti 2.1 e 2.2**) garantendo comunque il non superamento del rischio specifico medio R2.

4. Le previsioni contenute nei piani urbanistici attuativi che risultano approvati alla data di adozione del Piano si conformano alla disciplina di cui al comma 3.

ARTICOLO 10 – AREE FLUVIALI

1. Nelle aree fluviali possono essere consentiti previa autorizzazione idraulica della competente amministrazione regionale, laddove prevista, esclusivamente interventi funzionali:

- a. alla navigazione interna e da diporto;
- b. all'utilizzo agricolo dei terreni;
- c. alla difesa o mitigazione del rischio;
- d. alla realizzazione di infrastrutture di rete/tecniche/viarie relative a servizi pubblici essenziali, nonché di piste ciclopedonali, non altrimenti localizzabili e in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili;
- e. alla realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- f. all'asportazione di materiale litoide per la regimazione e la manutenzione idraulica.

2. L'attuazione degli interventi di cui al comma 1 lett. c) d) e) che interferiscono con la morfologia in atto o prevedibile del corpo idrico è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punto 3.1**).

3. Fino alla predisposizione dei programmi di gestione dei sedimenti di cui all'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Autorità di bacino fornisce alla competente amministrazione regionale il proprio parere in merito agli interventi di cui al comma 1 lett. f) che comportino un prelievo pari o superiore a 20.000 mc. Ai fini del rilascio del parere è richiesta la verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punto 3.2**).

4. L'amministrazione regionale provvede direttamente alla programmazione e alla realizzazione di interventi sulle opere idrauliche nell'esercizio delle competenze a essa attribuite dalla legge.

5. Gli interventi di cui al comma 1 non devono comunque determinare:

- a. riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico;
- b. situazioni di pericolosità in caso di sradicamento o trascinarsi di strutture o vegetazione da parte delle acque.

ARTICOLO 11 – PREESISTENZE NELLE AREE FLUVIALI

1. Sul patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente possono essere realizzati previa autorizzazione idraulica della competente amministrazione regionale, laddove prevista, esclusivamente interventi di:

- a. demolizione senza possibilità di ricostruzione;

- b.** manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, impianti produttivi artigianali o industriali, impianti di depurazione delle acque reflue urbane;
 - c.** restauro e risanamento conservativo purché l'intervento e l'eventuale mutamento di destinazione d'uso siano funzionali a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti;
 - d.** sistemazione e manutenzione di superfici scoperte, comprese rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, arginature di pietrame, terrazzamenti.
- 2.** L'ampliamento di edifici esistenti e la realizzazione di locali accessori al loro servizio è consentito per una sola volta senza comportare mutamento della destinazione d'uso né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale ed è subordinato alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punto 3.1**).
- 3.** Sono altresì consentiti gli interventi necessari in attuazione delle normative vigenti in materia di sicurezza idraulica, eliminazione di barriere architettoniche, efficientamento energetico, prevenzione incendi, tutela e sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio culturale-paesaggistico, salvaguardia dell'incolumità pubblica, purché realizzati mediante soluzioni tecniche e costruttive funzionali a minimizzarne la vulnerabilità.

ARTICOLO 12 – AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ ELEVATA (P3)

- 1.** Nelle aree classificate a pericolosità elevata, rappresentate nella cartografia di Piano con denominazione P3B, possono essere consentiti i seguenti interventi:
- a.** demolizione senza possibilità di ricostruzione;
 - b.** manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, impianti produttivi artigianali o industriali, impianti di depurazione delle acque reflue urbane;
 - c.** restauro e risanamento conservativo di edifici purché l'intervento e l'eventuale mutamento di destinazione d'uso siano funzionali a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti;
 - d.** sistemazione e manutenzione di superfici scoperte, comprese rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, arginature di pietrame, terrazzamenti;
 - e.** realizzazione e ampliamento di infrastrutture di rete/tecniche/viarie relative a servizi pubblici essenziali, nonché di piste ciclopedonali, non altrimenti localizzabili e in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, previa verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punti 2.1 e 2.2**);
 - f.** realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
 - g.** opere di irrigazione che non siano in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
 - h.** realizzazione e manutenzione di sentieri e di piste da sci purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio.

2. Sono altresì consentiti gli interventi necessari in attuazione delle normative vigenti in materia di sicurezza idraulica, eliminazione di barriere architettoniche, efficientamento energetico, prevenzione incendi, tutela e sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio culturale-paesaggistico, salvaguardia dell'incolumità pubblica, purché realizzati mediante soluzioni tecniche e costruttive funzionali a minimizzarne la vulnerabilità.

3. Nelle aree classificate a pericolosità elevata, rappresentate nella cartografia di Piano con denominazione P3A, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3B nonché i seguenti:

- a. ristrutturazione edilizia di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- b. ampliamento degli edifici esistenti e realizzazione di locali accessori al loro servizio per una sola volta a condizione che non comporti mutamento della destinazione d'uso né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale e sia realizzato al di sopra della quota di sicurezza idraulica che coincide con il valore superiore riportato nelle mappe delle altezze idriche per scenari di media probabilità con tempo di ritorno di cento anni;
- c. installazione di strutture amovibili e provvisorie a condizione che siano adottate specifiche misure di sicurezza in coerenza con i piani di emergenza di protezione civile e comunque prive di collegamento di natura permanente al terreno e non destinate al pernottamento.

ARTICOLO 13 – AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ MEDIA (P2)

1. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3B e P3A secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

2. L'ampliamento degli edifici esistenti e la realizzazione di locali accessori al loro servizio è consentito per una sola volta a condizione che non comporti mutamento della destinazione d'uso né incremento di superficie e di volume superiore al 15% del volume e della superficie totale e sia realizzato al di sopra della quota di sicurezza idraulica che coincide con il valore superiore riportato nelle mappe delle altezze idriche per scenari di media probabilità con tempo di ritorno di cento anni.

3. L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui al comma 2 e dagli interventi di cui all'articolo 12, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punti 2.1 e 2.2**) garantendo comunque il non superamento del rischio specifico medio R2.

4. Le previsioni contenute nei piani urbanistici attuativi che risultano approvati alla data di adozione del Piano si conformano alla disciplina di cui al comma 3.

5. Nella redazione degli strumenti urbanistici e delle varianti l'individuazione di zone edificabili è consentita solo previa verifica della mancanza di soluzioni alternative al di fuori dell'area classificata e garantendo comunque il non superamento del rischio specifico medio R2. L'attuazione degli

interventi diversi da quelli di cui al comma 2 e di cui all'articolo 12 resta subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**AII. A punti 2.1 e 2.2**).

ARTICOLO 14 – AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ MODERATA (P1)

1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata P1 possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3A, P3B, P2 secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici.
2. L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui agli articoli 12 e 13 e dagli interventi di ristrutturazione edilizia, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**AII. A punti 2.1 e 2.2**) solo nel caso in cui sia accertato il superamento del rischio specifico medio R2.
3. Le previsioni contenute nei piani urbanistici attuativi che risultano approvati alla data di adozione del Piano si conformano alla disciplina di cui al comma 2.
4. Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia che comportano la realizzazione di nuovi edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, infrastrutture, devono in ogni caso essere collocati a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna. Tale quota non si computa ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi previsti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano.

ARTICOLO 15 – LOCALI INTERRATI O SEMINTERRATI

1. Nelle aree fluviali, in quelle a pericolosità elevata P3A e P3B, in quelle a pericolosità media P2, è vietata la realizzazione di locali interrati e seminterrati.
2. Nelle aree a pericolosità moderata P1 la realizzazione di locali interrati e seminterrati è subordinata alla realizzazione di appositi dispositivi e impianti a tutela dell'incolumità delle persone e dei beni esposti. Gli stessi devono essere idonei a garantire la sicura evacuazione dai locali in condizione di allagamento o di presenza di materiale solido.
3. Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, disciplinano l'uso del territorio e le connesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie anche assumendo determinazioni più restrittive rispetto alle previsioni di cui al comma 1 e 2.

ARTICOLO 16 – EFFICACIA DEL PIANO E COORDINAMENTO CON LA PREGRESSA PIANIFICAZIONE DI BACINO

- 1.** Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell'adozione del Piano da parte della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso dell'adozione della delibera in Gazzetta Ufficiale.
- 2.** Dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano decadono le misure di salvaguardia assunte con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente 20 dicembre 2019 (G.U. n. 78 del 24 marzo 2020).
- 3.** Dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano cessano di avere efficacia, per la parte idraulica, i Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali salvo quanto disposto dal comma 5.
- 4.** I Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali continuano a esprimere le conoscenze, le disposizioni e le mappature relative alla pericolosità e al rischio geologico dovuto a fenomeni gravitativi e valanghivi.
- 5.** Continuano a esprimere efficacia le seguenti disposizioni della pregressa pianificazione di bacino così come riportate nell'allegato B delle presenti norme: articolo 18 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dell'Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione; articoli 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 9 bis, 12, 13 del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave; articoli 1, 2, 5, 7 del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento; articoli 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del Livenza sottobacino Cellina-Meduna.
- 6.** Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano riservate le competenze attribuite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione che vengono esercitate secondo quanto disposto dalla rispettiva pianificazione di settore.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO A

1. Aggiornamento della mappatura della pericolosità ai sensi dell'articolo 6.

LETTERA A: ERRORI MATERIALI

Devono essere forniti tutti gli elementi tecnici e conoscitivi a supporto della proposta di modifica della carta della pericolosità. L'Autorità di Bacino procede alla verifica delle informazioni e all'eventuale proposta di modifica della cartografia.

LETTERA B: INTERVENTI DI MITIGAZIONE

Le analisi elencate al paragrafo 1.1, differenziate per tipologia di fenomeno, devono essere effettuate sia nello stato di fatto che in quello di progetto per verificare che l'intervento non generi incremento di pericolosità dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa.

LETTERE C - D: NUOVE CONOSCENZE E NUOVE SITUAZIONI DI DISSESTO

Le analisi elencate al paragrafo 1.1, differenziate per tipologia di fenomeno, devono essere effettuate producendo la relativa documentazione.

1.1 METODO DI ANALISI

1.1.1 Alluvioni di pianura

Le analisi devono essere condotte producendo:

- una relazione idrologica secondo le indicazioni di cui al par. 1.1 dell'Allegato I per i tempi di ritorno di 30, 100, 300 anni;
- la modellazione con modello bidimensionale a fondo fisso sulla base degli idrogrammi di cui al punto precedente secondo le indicazioni di cui al par. 1.2 dell'Allegato I;
- una relazione idraulica comprensiva della descrizione dell'attività modellistica effettuata;
- la proposta di mappatura della pericolosità secondo la procedura di cui al par. 1.3 dell'Allegato I.

1.1.2 Alluvioni costiere

Le analisi devono essere condotte producendo:

- la modellazione idraulica secondo le indicazioni di cui al par. 2.1 dell'Allegato I;
- una relazione idraulica comprensiva della descrizione dell'attività modellistica effettuata;
- la proposta di mappatura della pericolosità secondo la procedura di cui al par. 2.2 dell'Allegato I.

1.1.3 Colate detritiche e alluvioni torrentizie

Nel caso in cui la proposta di aggiornamento abbia ad oggetto cartografia di Piano che identifica una conoide, si richiede la compilazione della scheda bacino-conoide, di cui all'Allegato 1A del Piano, ai fini della identificazione del fenomeno.

Nel caso di **colata detritica**:

la proposta di mappatura può essere effettuata con la metodologia speditiva di cui al par. 3.1 dell'Allegato I se gli interventi di mitigazione rientrano fra quelli previsti al par. 3.1.2. In caso contrario, è necessario applicare la metodologia dettagliata di cui al par. 3.2 producendo la seguente analisi:

- una relazione idrologica secondo le indicazioni di cui al par. 3.2.1 dell'Allegato I per i tempi di ritorno di 30, 100, 300 anni;
- la modellazione con modello bidimensionale bifase sulla base degli idrogrammi di cui al punto precedente secondo le indicazioni di cui al par. 3.2.2 dell'Allegato I;
- una relazione idraulica comprensiva della descrizione dell'attività modellistica effettuata;
- la proposta di mappatura della pericolosità secondo la procedura di cui al par. 3.2.3 dell'Allegato I.

Nel caso di **alluvione torrentizia**:

Le analisi devono essere condotte producendo:

- una relazione idrologica secondo le indicazioni di cui al par. 4.1.2 dell'Allegato I per i tempi di ritorno di 30, 100, 300 anni;
- la modellazione a fondo mobile in regime non stazionario con modello bidimensionale sulla base degli idrogrammi di cui al punto precedente secondo le indicazioni di cui al par. 4.1.3 dell'Allegato I;
- una relazione idraulica comprensiva della descrizione dell'attività modellistica effettuata;
- la proposta di mappatura della pericolosità secondo la procedura di cui al par. 4.1.4 dell'Allegato I.

1.2 SOFTWARE MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AUTORITÀ DI BACINO

L'Autorità di bacino mette a disposizione per la modellazione delle colate detritiche il modello DFRM scaricabile dalla piattaforma SIGMA (<https://sigma.distrettoalpiorientali.it/>).

L'Autorità di bacino mette a disposizione il software HERO, scaricabile dalla piattaforma SIGMA (<https://sigma.distrettoalpiorientali.it/>), per la redazione della proposta di aggiornamento delle mappe della pericolosità per tutti i tipi di fenomeno.

1.3 CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Le elaborazioni dovranno essere presentate all'Autorità di Bacino attraverso la piattaforma SIGMA (<https://sigma.distrettoalpiorientali.it/>) secondo le modalità previste dalla medesima.

2. Verifica di compatibilità idraulica

2.1 METODO DI ANALISI

La caratterizzazione delle condizioni idrauliche nello stato di fatto e nello stato di progetto deve essere effettuata applicando le metodologie correlate alla tipologia di fenomeno di cui al punto 1.1 (alluvione di pianura, alluvione costiera, colata detritica, alluvione torrentizia), per verificare che l'intervento proposto sia in condizioni di sicurezza e non generi incremento di pericolosità dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa per un evento di piena caratterizzato da un tempo di ritorno pari a 100 anni.

In alternativa tali analisi possono essere condotte implementando un modello idraulico bidimensionale ad area limitata di adeguata estensione (almeno 2km a monte e a valle dell'area interessata) correlato alla tipologia di fenomeno (alluvione di pianura, alluvione costiera, colata detritica, alluvione torrentizia). Il modello nella configurazione esistente del territorio - stato di fatto - dovrà essere calibrato utilizzando come riferimento i risultati delle analisi prodotte dall'Autorità di bacino dalle quali consegue l'attuale mappatura del pericolo.

2.2 SOFTWARE MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AUTORITÀ DI BACINO

L'Autorità di bacino mette a disposizione per la modellazione delle colate detritiche il modello DFRM scaricabile dalla piattaforma SIGMA (<https://sigma.distrettoalpiorientali.it/>).

L'Autorità di bacino mette a disposizione il software HERO, scaricabile dalla piattaforma SIGMA (<https://sigma.distrettoalpiorientali.it/>), per la valutazione del pericolo e del rischio per tutti i tipi di fenomeno.

3. Interventi nelle aree fluviali ai sensi dell'articolo 10 e 11.

3.1 METODO DI ANALISI

Le analisi da effettuarsi sia nello stato di fatto che in quello di progetto devono essere condotte mediante:

- una relazione idrologica secondo le indicazioni di cui al par. 4.1.1 dell'Allegato I per un tempo di ritorno di 100 anni;
- la modellazione a fondo mobile in regime non stazionario con modello bidimensionale sulla base degli idrogrammi di cui al punto precedente secondo le indicazioni di cui al par. 4.1.2 dell'Allegato I;
- una relazione idraulica comprensiva della descrizione dell'attività modellistica effettuata.

3.2 ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE

Al fine di poter valutare gli effetti dell'intervento è necessario produrre:

- un bilancio del trasporto solido al fondo comprensivo di un confronto fra i flussi di sedimento e i volumi di asportazione previsti nell'intervento in oggetto e negli altri possibili interventi di asportazione che insistono sullo stesso corso d'acqua;
- un'analisi dettagliata dell'evoluzione planoaltimetrica del corso d'acqua oggetto dell'intervento (per un tratto di lunghezza significativa e su un intervallo temporale non inferiore a 50 anni) e delle tendenze evolutive future su un tempo scala di almeno 50 anni;
- a partire dalla configurazione morfologica finale di cui al precedente punto (evoluzione futura su un tempo scala di almeno 50 anni), un'analisi degli effetti dell'intervento per una lunghezza di almeno 2 km a monte e a valle dell'area interessata, con modellazione bidimensionale a fondo mobile in regime non stazionario dell'evento di piena centenario nello stato di fatto e nello stato di progetto. Le elaborazioni dovranno comprendere un confronto dettagliato fra i suddetti due scenari in termini di tirante idraulico, distribuzione spaziale della velocità della corrente e variazione delle quote del fondo pre e post evento;
- una relazione descrittiva dell'attività modellistica effettuata.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO B

1. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione

Art. 18 – Norme per l'uso dei serbatoi idroelettrici ai fini della laminazione delle piene nel bacino del Brenta

1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi della sicurezza idraulica dei territori montani e vallivi del bacino del Brenta, sono adottate, nel rispetto delle previsioni del presente Piano, misure finalizzate a mantenere la compatibilità dell'utilizzazione del bacino idroelettrico del Corlo con le esigenze di sicurezza idraulica, di prevenzione del rischio idraulico e di moderazione delle piene del torrente Cismon.

2. Per conseguire le predette finalità nel periodo 15 settembre – 30 novembre, è fondamentale principio di precauzione il mantenimento del livello dell'acqua nel bacino idroelettrico del Corlo a quota non superiore a 252 m s.l.m., salvo il verificarsi durante detto periodo di eventi di piena.

3. Le eventuali operazioni di svasso controllato del bacino hanno inizio a partire dal 1 settembre, salvo la possibilità, da parte della Regione del Veneto, di posticipare per un tempo limitato, tale data nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenzino alcuna perturbazione di rilievo.

4. Le operazioni di svasso devono essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie, previste dal vigente foglio condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Regione del Veneto di concerto con il competente Ufficio Tecnico per le Dighe.

5. I soggetti gestori forniscono alla Regione del Veneto tutti i dati necessari per verificare l'efficacia nel tempo delle azioni non strutturali dei commi precedenti.

2. Piano stralcio per la sicurezza del medio e basso corso del Piave

Art. 1 – Principi generali

1. Il Piano stralcio di bacino per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave (di seguito denominato P.S.S.I.P.) costituisce un insieme organico di previsioni, misure, cautele e disposizioni finalizzate:

- ad assicurare sul territorio del bacino idrografico, con particolare riferimento all'area afferente al medio e basso corso dell'asta principale del fiume Piave, un livello di sicurezza compatibile con l'utilizzo antropico del territorio e rispettoso del principio di precauzione;

- ad attuare le previsioni della fase propositiva e della fase programmatica.

2. Il P.S.S.I.P. è costituito da:

a) relazione di piano; b) norme di attuazione; c) elaborati cartografici.

3. Il P.S.S.I.P., redatto ai sensi del comma 6-ter dell'art.17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, costituisce la seconda fase della pianificazione di bacino già intrapresa con il Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche.

Art. 2 – Valenza del piano

1. Il P.S.S.I.P. ha carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni, gli Enti Pubblici nonché per i soggetti privati, ai sensi dell'art 17 comma 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, come sostituito dall'art. 65, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3 – Contenuti del piano

1. Il P.S.S.I.P. è suddiviso nella fase conoscitiva, propositiva e programmatica.

2. Il piano individua un sistema integrato di interventi strutturali e non strutturali da realizzare nel breve, medio e lungo periodo secondo quanto indicato nella fase programmatica riportata nella relazione di piano.

3. Gli interventi strutturali previsti nelle fasi di medio e lungo periodo possono essere realizzati solo se le risultanze delle indagini previste nelle fasi precedenti, nonché le valutazioni sulla risposta dell'idrosistema agli interventi eseguiti o in fase di esecuzione, sono positive.

Art. 6 – Manutenzione idraulica

1. Gli interventi di manutenzione idraulica concorrono al perseguimento delle seguenti finalità:

- l'eliminazione delle situazioni di pericolo;
- il ripristino delle capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua;
- il recupero della funzionalità delle opere idrauliche, inteso come restauro e/o consolidamento di manufatti;
- la riqualificazione dell'ambiente fluviale.

2. La progettazione degli interventi è uniformata ai seguenti principi generali:

- la conservazione delle caratteristiche di naturalità degli alvei e della mobilità del fondo;
- il rispetto delle aree di espansione e delle zone umide;
- il rispetto dei vincoli paesaggistici, naturalistici ed ambientali.

3. La sistemazione di un torrente o di una parte del suo bacino a fronte di uno stato di potenziale instabilità, richiede, di norma, la verifica preliminare della possibilità di non praticare alcuna misura correttiva, allo scopo di preservare la naturale evoluzione dei fenomeni idrogeologici in atto e conseguentemente i processi di trasporto solido verso valle.

4. Nell'ipotesi di non intervento, stante l'antropizzazione del territorio, va previsto l'allontanamento degli insediamenti e delle attività dai luoghi esposti al rischio o ai danni in relazione alle seguenti situazioni: versanti in movimento, paleofrane, inarrestabili colate mobilitate o potenzialmente mobilitabili da piogge intense.

5. Qualora necessari, gli interventi di manutenzione idraulica devono prevedere l'eliminazione degli individui arborei dagli alvei attivi dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idrografico del fiume Piave nonché nell'alveo attivo pluricursale compreso all'interno delle aree di cui all'art. 4.

6. I popolamenti arborei spontanei, nelle zone di espansione del medio corso del fiume, sono oggetto di disboscamenti selettivi qualora riducano significativamente le capacità di invaso o creino situazioni di pericolo, d'intesa, per le modalità operative, con la competente autorità forestale.

Art. 7 – Manutenzione dell'apparato di foce e dell'arco litoraneo sotteso

1. Le attività di manutenzione dell'apparato di foce del fiume Piave e dell'arco litoraneo compreso tra Porto Piave Vecchia e Porto S. Margherita, così come individuato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, devono prevedere, per gli eventuali interventi di ripascimento del litorale, l'utilizzazione del materiale dragato per mantenere efficiente la funzionalità della foce del fiume, compatibilmente con la normativa di settore riguardante l'uso dei materiali scavati.

Art. 8 – Norme per la pianificazione successiva

1. L'azione di pianificazione va estesa, mediante stralci successivi, all'intero bacino montano nonché ai settori di cui all'art. 56 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nel predisporre successivi stralci di piano, l'Autorità di bacino, può apportare correzioni o emendamenti alle direttive riguardanti la pianificazione in corso.

Art. 9 – Norme per l'uso dei serbatoi ai fini della laminazione delle piene

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo della sicurezza idraulica dei territori montani e vallivi del bacino del Piave, sono adottate misure finalizzate a mantenere la compatibilità dell'utilizzazione dei bacini idroelettrici di Pieve di Cadore e di S. Croce (Bastia) con le esigenze di sicurezza idraulica, di prevenzione del rischio idraulico e di moderazione delle piene del fiume Piave.

2. A tal fine, nel periodo 15 settembre - 30 novembre, è fondamentale principio di precauzione il mantenimento del livello dell'acqua nei bacini idroelettrici di Pieve di Cadore e di S. Croce (Bastia), rispettivamente a quota non superiore a 667 m.s.l.m. e 381 m.s.l.m., salvo il verificarsi durante detto periodo di eventi di piena.

3. Le eventuali operazioni di svasso controllato dei bacini hanno inizio a partire dal 1° settembre, salvo la possibilità da parte della Regione del Veneto di posticipare, di alcuni giorni – non più di dieci - tale data, nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenzino alcuna perturbazione di rilievo.

4. Le operazioni di svasso devono essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie, previste dai vigenti fogli condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Regione del Veneto di concerto con il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia.

5. I soggetti gestori forniscono alla Regione del Veneto tutti i dati necessari per verificare l'efficacia nel tempo delle azioni non strutturali sopra descritte.

6. La Regione del Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia, individua opportune misure di contenimento dei livelli idrometrici del bacino di S. Croce (Bastia) anche nel periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 31 agosto, finalizzate alla salvaguardia idraulica delle aree rivierasche del torrente Rai, ed in particolare dell'area denominata Piana delle Paludi.

7. Dopo un periodo di applicazione non inferiore ad anni tre decorrenti dalla data di approvazione del presente piano, la Regione del Veneto può motivatamente procedere alla modifica dei parametri temporali e di quota idrometrica di cui al comma 2.

Art. 9-bis – Piani di laminazione

1. Le misure individuate nel precedente art. 9 decadono con l'adozione, per i corrispondenti invasi artificiali, dei piani di laminazione preventivi, in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.

Art. 12 – Norme generali riguardanti la classificazione di aree demaniali

1. Le aree demaniali all'interno degli argini, o in loro fregio, svolgono una funzione idraulica essenziale ed ineliminabile nei tratti di alveo nel quale si manifestano fenomeni di esondazione con interessamento di aree utilizzate anche ai soli usi agricoli ovvero le aree di pertinenza idraulica; altrettanto essenziali per il buon regime delle acque sono i fossati ed i piccoli corsi d'acqua.

2. In linea di massima tali aree demaniali devono mantenere tale destinazione e sono escluse possibilità di sclassificazione.

3. La documentazione necessaria per l'istruttoria dei procedimenti di sclassificazione di aree ricadenti all'interno degli argini deve essere corredata dai seguenti atti:

- una relazione sul comportamento idraulico sotteso, comprensiva di dati idrogeologici;
- una relazione idraulica redatta da tecnico abilitato, nella quale è verificata la continuità idraulica del sistema e la capacità di smaltimento della rete idrografica;
- una adeguata cartografia indicante la morfologia del territorio per una superficie significativa;
- una compiuta cartografia catastale;
- la descrizione dell'assetto ambientale;
- la documentazione fotografica dei luoghi.

4. La sclassificazione è subordinata a limiti d'uso dell'area con particolare riferimento all'edificazione di quelle aree poste in fregio a corpi arginali, per le quali la stessa è esclusa.

5. Le sclassificazioni sono sottoposte al parere dell'Autorità di bacino al fine di verificarne la conformità agli indirizzi del presente piano.

Art. 13 - Norme generali riguardanti le concessioni

1. Per le finalità del presente piano, con particolare riferimento alla possibilità di porre in essere le azioni strutturali previste per il breve e medio periodo le istanze per conseguire qualsiasi concessione per l'utilizzazione di superfici demaniali, ricadenti all'interno degli argini o in loro fregio, possono essere assentite per un massimo di anni sei, salvo condizioni particolari adeguatamente motivate.

2. Nell'atto di concessione deve essere specificato che allo scadere di detto periodo la concessione può non essere rinnovata.

3. Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento

Art 1 - Valenza ed elaborati del Piano

Ai sensi dell'art 17 comma 5 della legge 183 del 18 maggio 1989, così come integrata dalla legge 493 del 4.12.1993, il Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento (P.S.S.I.) ha carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni, gli Enti Pubblici nonché per i soggetti privati.

Il P.S.S.I. del medio e basso Tagliamento è costituito dai seguenti elaborati:

A) Relazione di Piano

B) Norme di attuazione

C) Elaborati cartografici

Art. 2 - I contenuti del Piano

Il P.S.S.I. è suddiviso nella fase conoscitiva, propositiva e programmatica.

Il piano individua un sistema integrato di interventi strutturali atti a conseguire la sicurezza idraulica nel tratto di bacino del medio e basso Tagliamento per eventi di piena aventi tempi di ritorno di 100 anni.

Gli interventi previsti sono:

a) la costruzione di un complesso di casse di espansione situato subito a valle della stretta di Pinzano nell'alveo del Tagliamento che attui una laminazione della piena a 4000 mc/s;

b) la sistemazione del tratto terminale del Tagliamento e la ricalibratura del Cavrato, in modo di ripartire la portata di piena laminata tra i due tronchi a partire da 1500 mc/s;

c) il completamento della ricalibratura del fiume Tagliamento a valle di Latisana fino all'incile del Cavrato;

Tali interventi saranno oggetto di progettazione esecutiva che adotterà per il dimensionamento i parametri previsti nel piano, e sarà sottoposta al parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino.

Art. 5 - Manutenzione idraulica

Gli interventi di manutenzione idraulica dovranno prevedere la eliminazione degli individui arborei dagli alvei attivi e nelle fasce di pertinenza fluviale sede dell'alveo pluricursale.

Nelle zone di espansione, nel medio corso del fiume (aree golenali), potranno essere consentiti i popolamenti arborei semprechè non riducano significativamente le capacità di invaso, in quanto capaci di rallentare la velocità della corrente e di favorire la difesa delle sponde dall'erosione, nonché la ricarica degli acquiferi sotterranei.

Art. 7 - Manutenzione dell'apparato di foce

Le attività di manutenzione dell'apparato di foce del fiume Tagliamento, con particolare riferimento al dragaggio dei fondali, dovranno essere concordate tra gli Uffici competenti della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione del Veneto. Il materiale dragato, se idoneo ai sensi della normativa vigente in materia, dovrà essere utilizzato per il ripascimento del litorale in erosione direttamente interessato dal fiume Tagliamento.

4. Piano stralcio per la sicurezza idraulica del Livenza – sottobacino Cellina Meduna

Art. 1 - Principi generali

1. Il Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del Livenza - Sottobacino Cellina-Meduna (di seguito denominato PCM) costituisce un insieme organico interagente di previsioni, misure, cautele e disposizioni al fine di:

a - dotare il bacino idrografico, con particolare riferimento al sottobacino Cellina-Meduna, di un livello di sicurezza compatibile con l'utilizzo antropico e con i caratteri ambientali del territorio nonchè rispettoso del principio di precauzione;

b - attuare le previsioni della fase propositiva e della fase programmatica.

2. Il PCM è costituito da:

- a) relazione di piano;
- b) norme di attuazione;
- c) elaborati cartografici.

3. Il PCM, redatto ai sensi del comma 6-ter dell'art.17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, costituisce la prima fase della pianificazione del bacino del Livenza.

L'Autorità di bacino può adottare misure di salvaguardia fino all'approvazione del PCM.

Art. 2 -Operatività del piano

1. Il PCM ha carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni, gli Enti Pubblici nonché per i soggetti privati.

Art. 3 - Contenuti del piano

1. Il PCM, articolato in fasi sequenziali con finalità conoscitiva, propositiva e programmatica, individua un sistema integrato di interventi strutturali e non strutturali di breve, medio e lungo periodo.

2. Gli interventi strutturali previsti nel lungo periodo possono essere anticipati in relazione alle indagini previste nella fase programmatica, nonché alle valutazioni sulla risposta dell'idrosistema agli interventi non strutturali o in fase di esecuzione.

3. Ai fini della verifica di compatibilità al piano, i progetti definitivi degli interventi attuativi previsti dal PCM sono inviati alla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino.

Art. 6 - Indirizzi di manutenzione idraulica e forestale del bacino montano

1. Per mantenere le caratteristiche morfodinamiche dei principali corsi d'acqua del bacino montano dei torrenti Cellina e Meduna va privilegiata l'asportazione dei materiali litoidi rispetto alla movimentazione, con finalità di manutenzione delle opere di regimazione idraulico-forestale e di sghiaimento dei bacini idroelettrici.

2. Al fine di controllare gli apporti idrici e solidi dei versanti nel reticolo idrografico principale, le Regioni predispongono, entro un breve ragionevole termine dalla data di adozione del progetto di PCM, un piano per il miglioramento dell'efficienza idrologica dei versanti e la manutenzione del reticolo idrografico minore.

Art. 7 - Manutenzione idraulica

1. Gli interventi di manutenzione idraulica concorrono a perseguire le seguenti finalità:

- il ripristino delle capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua,
- il recupero della funzionalità, il restauro ed il consolidamento delle opere idrauliche,
- il mantenimento delle caratteristiche morfodinamiche del corso d'acqua e delle sue capacità di divagazione,
- il ripristino delle zone di espansione naturale,
- la promozione della naturale capacità di laminazione per invaso sotterraneo,

- l'eliminazione delle situazioni di pericolo tra le sponde o le difese anche mediante selezione della vegetazione non compatibile con l'assetto idrodinamico del corso d'acqua e le esigenze di riqualificazione dell'ambiente fluviale.

2. Gli interventi pubblici e privati ricadenti all'interno delle aree perimetrate di cui all'articolo 4, comma 1, con specifico riferimento al territorio dei "magredi", devono favorire l'incremento della permeabilità, salvaguardare la capacità di spagliamento, nonché favorire il recupero delle aree oggi non disponibili alla libera espansione dei corsi d'acqua. Tali interventi devono tener presente le caratteristiche di naturalità degli alvei e della mobilità del fondo.

3. Gli interventi sulle sponde e in alveo del Cellina e Meduna, a monte di Pordenone, vanno temperati con la necessità sia di potenziare o mantenere le capacità autoregimanti delle conoidi a protezione della città, sia di preservare la naturalità dei fenomeni fluvio-torrentizi, assicurando il giusto ripascimento di materiale solido nel successivo trasporto verso le parti medie e basse del corso d'acqua.

4. La movimentazione di materiale litoide dalla rete idrografica va privilegiata rispetto alla asportazione, destinando gli eventuali esuberanti di materiale litoide per il ritombamento delle sovraescavazioni.

5. La movimentazione o l'asportazione di materiale deve essere eseguita sulla base di punti fissi o sezioni, necessari per verificare l'evoluzione morfologica dell'alveo fluviale nel tempo, curando di salvaguardare od anche ricostruire il piano di divagazione ed espansione per prevenire ed evitare dannose incisioni dell'alveo.

Art. 10 - Criteri per l'uso dei serbatoi idroelettrici e degli altri invasi, per la laminazione delle piene

1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi, definiti nella fase programmatica del piano, della sicurezza idraulica dei territori montani e vallivi del bacino del Livenza, sono adottate - limitatamente al breve periodo - misure per mantenere la compatibilità dell'utilizzazione dei bacini idroelettrici presenti nel bacino montano del Meduna e del Cellina con le esigenze di sicurezza idraulica, di prevenzione del rischio idraulico e di moderazione delle piene del fiume Livenza.

2. Le eventuali operazioni di svasso controllato dei bacini hanno inizio a partire dal primo giorno del mese di settembre, salvo la possibilità da parte del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino di posticipare di sette giorni tale termine, nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenzino alcuna perturbazione di rilievo.

3. Le operazioni di svasso devono essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie, previste dai vigenti fogli condizioni e secondo le modalità stabilite a tal fine dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino di concerto con il competente Registro Italiano Dighe.

4. I soggetti gestori forniscono alla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino tutti i dati necessari per verificare l'efficacia nel tempo delle azioni non strutturali sopra descritte.

5. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, nel periodo 15 settembre - 30 novembre, è fondamentale principio di precauzione mantenere il livello dell'acqua nei seguenti bacini idroelettrici al di sotto della quota individuata, salvo il verificarsi, durante detto periodo, di eventi di piena:

- Invaso di Cà Zul: 560 m s.m.;
- Invaso di Cà Selva: 460 m s.m.;
- Invaso di Ponte Racli: da stabilire volta per volta da parte della Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino, in funzione delle verifiche di stabilità del dissesto in località Faidona;

6. L'invaso di Ravedis resta finalizzato alla laminazione delle piene; a tale funzione primaria, previo specifico parere dell'Autorità di Bacino, sono subordinati altri eventuali usi dell'invaso. Il relativo disciplinare tecnico di esercizio dell'invaso, nonché quelli degli altri bacini artificiali del Cellina-Meduna, saranno pertanto sottoposti a parere dell'Autorità di bacino prima della scadenza della concessione.

Art. 11 - Interventi nell'alta pianura di torrenti Cellina, Colvera e Meduna

Nel tratto del torrente Cellina tra la stretta di Ravedis e la confluenza in Meduna, nel tratto del torrente Colvera tra il ponte della SS n. 464 e la confluenza in Meduna, nonché nel tratto del torrente Meduna tra la sezione di Ponte Maraldi ed il ponte della SS n. 13, qualsiasi tipo di intervento di cui all'articolo 7 delle presenti norme richiede indagini, come specificato nella Fase propositiva, per prevenire la realizzazione di interventi che possano contribuire a mettere in pericolo la sicurezza idraulica o possano vanificare gli interventi ed i risultati positivi derivanti dalla previsione o dalla realizzazione di opere pubbliche.

Art. 12 - Disposizioni per limitare gli afflussi nella rete idrografica superficiale delle acque piovane provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate

1. La permeabilità naturale dei suoli non edificati costituisce fattore di stabilità del bacino scolante e di riduzione del rischio idraulico; pertanto il territorio non edificato deve mantenere, anche in caso di antropizzazione, tali sue caratteristiche.
2. Al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate, mediante pavimentazione o copertura, nonché per concorrere al risparmio idrico nei periodi di siccità, devono essere previsti manufatti per l'invaso temporaneo delle acque meteoriche.
3. Per le nuove lottizzazioni, la rete di fognatura interna al lotto deve prevedere adeguati manufatti per l'invaso temporaneo, opportunamente regolato, delle acque meteoriche tali da garantire che il massimo deflusso proveniente dalla superficie impermeabilizzata sia abbattuto del 70% nei valori di portata massima, in occasione di eventi di pioggia di durata confrontabile con il tempo di corrivazione dell'area e caratterizzati da un tempo di ritorno variabile fra 5 e 20 anni in funzione del livello di rischio idraulico accettabile dalla zona.
4. La valutazione dell'abbattimento deve essere fatta confrontando la destinazione preesistente dell'area. L'invaso va riferito alla nuova lottizzazione, con previsione, in ogni caso, di fognature separate con due condotte: una per le acque reflue ed una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate, ai sensi dell'art.2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152.
5. Nel territorio del sottobacino del Cellina-Meduna le norme di attuazione dei piani territoriali provinciali nonché degli strumenti urbanistici, ivi inclusi i regolamenti edilizi dei Comuni in esso ricadenti, entro due anni dall'approvazione del presente piano, recepiscono le disposizioni di cui al comma precedente.
6. I piani regolatori generali comunali devono essere integrati con opportuni studi idraulici di settore per avere il quadro preliminare della piovosità locale, inteso come relazione tra eventi pluviometrici e rispettivi tempi di ritorno, nonché con la predisposizione di schemi standard per l'approntamento di tecniche di microlaminazione applicate a gruppi omogenei di costruzioni o realtà urbanistiche, quali in via esemplificativa microlaminazione per lotto, per condominio tipo, per filare di casette a schiera tipo, per grandi complessi, per grandi parcheggi scoperti, per complessi commerciali e simili.
7. Con successivi provvedimenti l'Autorità di Bacino definisce il quadro della piovosità locale, per ciascuna zona del sottobacino.

Art. 13 - Criteri generali per la sclassificazione di aree demaniali

1. Le aree all'interno degli argini, nonché quelle all'interno delle sponde o in loro fregio, svolgono una funzione idraulica essenziale ed ineliminabile nei tratti di alveo, nel quale si manifestano fenomeni di esondazione con interessamento di aree utilizzate anche ai soli usi agricoli ovvero le aree di pertinenza idraulica; altrettanto essenziali per il buon regime delle acque sono i fossati ed i piccoli corsi d'acqua.
2. In linea di massima tali aree, se demaniali, devono mantenere tale destinazione, con esclusione di sclassificazione, fatte salve comprovate esigenze di pubblico interesse.

3. Comunque la documentazione necessaria per l'istruttoria dei procedimenti di sclassificazione di aree ricadenti all'interno degli argini deve essere corredata dai seguenti atti:

- una relazione sul comportamento idraulico sotteso, comprensiva di dati idrogeologici;
- una relazione idraulica redatta da tecnico abilitato, nella quale è verificata la continuità idraulica del sistema e la capacità di smaltimento della rete idrografica;
- una adeguata cartografia indicante la morfologia del territorio per una superficie significativa;
- una compiuta cartografia catastale;
- la descrizione dell'assetto ambientale;
- la documentazione fotografica dei luoghi.

4. La sclassificazione è peraltro subordinata a limiti d'uso dell'area con particolare riferimento all'edificazione di quelle aree poste in fregio a corpi arginali, per le quali la stessa è esclusa.

Art. 14 - Criteri generali per le concessioni in aree demaniali

1. Per assicurare il conseguimento delle finalità del presente piano, e delle relative azioni strutturali di breve e medio periodo, le utilizzazioni di superfici demaniali, ricadenti all'interno degli argini o in loro fregio, sono soggette a riesame ogni sei anni.

2. I pareri espressi dall'Autorità di Bacino in merito alle istanze di concessione di cui al comma 1, non hanno durata illimitata ma sono sottoposti a revisione ogni sei anni; del risultato sarà data formale comunicazione all'autorità richiedente.